

Torna l'obbligo della mediazione, quando e come utilizzarla

E' vero che è tornata la mediazione come tentativo per ridurre il numero della cause civili?

Dopo il vaglio di incostituzionalità della norma che aveva introdotto la mediazione, il legislatore ci riprova. Infatti, con la legge n. 98/2013 è stato convertito il nuovo testo che disciplina la mediazione quale procedura obbligatoria da intraprendere prima di promuovere determinate cause civili.

La nuova norma ricalca per la gran parte il precedente testo ma presenta anche alcune rilevanti novità.

Le materie per le quali la mediazione diventa obbligatoria sono praticamente le stesse e cioè: questioni in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria ovvero da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche di fronte a queste materie per le quali, come detto, la mediazione è ora obbligatoria, rimane la possibilità di attivare direttamente alcune procedure quali l'ingiunzione (strumento tipico per il recupero dei crediti) e l'opposizione a decreto ingiuntivo, i procedimenti di sfratto, la procedura di accertamento tecnico volto alla conciliazione (art. 696 bis Codice di procedura civile), i procedimenti possessori, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, i procedimenti in camera di

consiglio e l'azione civile esercitata nel processo penale.

L'obbligatorietà della mediazione non preclude, inoltre, la possibilità di chiedere l'emanazione di provvedimenti d'urgenza e cautelari ovvero di trascrivere la domanda giudiziale.

La mediazione deve essere svolta da un organo di mediazione presente nel territorio in cui è competente il giudice a decidere della eventuale causa.

Tutti gli avvocati iscritti all'albo sono mediatori per diritto.

La durata massima della procedura è di tre mesi decorrenti dal giorno del deposito della domanda.

Se al primo incontro la controparte non si presenta il giudice può desumere da tale comportamento argomenti di prova ai fini della decisione finale.

Inoltre per la parte, che non ha partecipato alla mediazione ma si è poi costituita nella causa civile, è prevista una condanna al pagamento di una somma di denaro pari all'importo del contributo unificato e cioè della tassa statale che viene versata per poter iniziare una causa.

Le parti devono partecipare alla mediazione con un proprio avvocato. Interessante è il fatto che l'accordo, sottoscritto dalle parti e dei rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per iscrivere ipoteca. Se non viene raggiunta la mediazione

le parti possono, ovviamente, promuovere il giudizio civile. In tal caso però, se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta che era stata formulata in sede di mediazione, il giudice condannerà la parte vincitrice che ha rifiutato la proposta a rifondere alla controparte le spese legali e le spese di mediazione. Condannerà inoltre la parte vincitrice ad una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato. Lo stesso può accadere se la sentenza non si discosta di molto dalla proposta, non accettata, formulata in sede di mediazione.

È opportuno quindi valutare con attenzione le proposte avanzate dalla controparte durante la procedura di mediazione.

Se non viene attivata la mediazione la causa è improcedibile. L'improcedibilità può essere eccepita da controparte o d'ufficio dal giudice. In tal caso il giudice concederà alle parti un termine per attivare la procedura di mediazione.

La finalità della norma dovrebbe essere quella di ridurre il carico delle cause civili. Sull'efficacia di questo strumento, tuttavia, non ha certezza neppure il Legislatore il quale ha limitato la validità della norma ad un periodo di quattro anni, con una valutazione intermedia dopo due per verificarne l'effetto rispetto al carico dei Tribunali.

Avv. Giuliano Chiaventone
Studio Chiaventone & Associati

PATRIMONI

C'è un fondo che tutela i beni della famiglia

L'attività imprenditoriale di famiglia sta attraversando un momento di crisi e a mio marito è stato suggerito di costituire un fondo patrimoniale per tutelare almeno una parte dei nostri beni. Ma il fondo patrimoniale è davvero uno strumento utile a questo scopo?

Si tratta di una sorta di vincolo che si costituisce con atto notarile su determinati beni con finalità di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia e l'effetto è la conservazione di alcuni beni dall'attacco di crediti che siano sorti successivamente e per ragioni estranee ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale non può essere comunque un escamotage per sottrarsi alla responsabilità derivante dai debiti contratti in precedenza. Infatti, sebbene tale vincolo sia opponibile anche nei confronti del fisco per quanto riguarda i debiti sorti prima della sua costituzione, se i creditori riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di pregiudicare le loro ragioni potranno proporre azione revocatoria in Tribunale e se avranno la meglio la costituzione del vincolo sarà inefficace nei loro confronti e il comportamento del debitore passibile anche di sanzioni penali.

Avv. Rossetti Emanuela

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

FORMAZIONE

A cosa serve il certificato di qualità

Perché è utile la certificazione di qualità nelle aziende di formazione o che si occupa di servizi?

La certificazione di qualità ISO 9001, ma non solo, è uno degli strumenti di gestione manageriale più efficaci che oggi ci sono a disposizione per le imprese. In particolare, quelle dei servizi del terziario e commerciali, oggi vedono un aumento dell'interesse per la qualità non solo del prodotto ma anche del servizio. Chi si occupa di formazione ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze, competenze, processi di lavoro e quindi la competitività di persone e aziende, per questo un sistema di gestione per la qualità, certificato da un ente di parte terza, è senza dubbio una valida garanzia per i committenti e utenti di un'azienda che si occupa di formazione. Un sistema certificato può aiutare a personalizzare un vasto campo di proposte possibili, creando in un certo senso l'abito su misura per il corsista e l'azienda. Dare l'esempio sull'applicazione dei concetti che si propongono agli altri è una chiave importante per il successo anche della formazione.

Dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione
Consulenza Coaching

LAVORO

Per l'interinale licenziato solo risarcimento

Sono un lavoratore a termine che è stato licenziato; nel caso in cui impugnò il licenziamento ed il giudice lo dichiarò illegittimo, cosa mi spetterebbe?

Il lavoratore a tempo determinato che venga licenziato illegittimamente dal datore di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, che è pari alle mensilità maturate fino alla scadenza naturale del contratto; non ha invece diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, ha infatti precisato che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta solamente nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre non è dovuta nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un contratto a termine. Osserva la Corte che nel caso di contratto a termine il lavoratore nulla viene a perdere in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristabilita l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corrispondenza delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.

Avv. Massimo Menegotto